

Regola tecnica per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio

8 Gennaio 2013

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 04/01/2013 il decreto che disciplina la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei VVF nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.

Per impianti di protezione attiva contro l'incendio si intendono gli impianti di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore.

Il decreto si applica agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 4 aprile 2013, qualora siano oggetto di modifiche sostanziali. Per modifiche sostanziali si intendono la trasformazione della tipologia dell'impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell'originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma.

Sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 20/12/2012 gli impianti presenti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. 334/1999 (attività a rischio di incidente rilevante);
- D.P.R. 418/1995 (edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi);
- D.P.R. 340/2003 (impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione);
- D.M. 20/05/1992 (edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre);
- D.M. 13/10/1994 (depositi di G.P.L. in serbatoi fino oltre 5 mc e/o recipienti mobili oltre 5.000 kg);
- D.M. 18/05/1995 (depositi di soluzioni idroalcoliche);
- D.M. 24/05/2002 (impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione);
- D.M. 14/05/2004 (depositi di G.P.L. fino a 13 mc).

In allegato si riporta il testo del decreto.

[9422-Antincendio-DM 20-12-2012.pdf](#)[Apri](#)